REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 45/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26070 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

– MASCIA Simone, nato a Sant'Andrea Frius (SU) il 9 gennaio 1971 (C.F. MSCSMN71A091271U), ivi residente in via Meirana n. 29,
– della omonima Ditta individuale MASCIA Simone, in persona del rappresentante legale MASCIA Simone, con sede in Sant'Andrea Frius (SU), vico II Piave 4 (P.I.: 02109390928),

rappresentati e difesi dall'Avvocato Dionigi Porcu (C.F. PRCDNG72H16F979E), con studio sito in Sassari, via Diaz, n. 1, (pec: dionigiporcu@pec.it) come da procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi;

Visto l'atto di citazione depositato il 15 dicembre 2023, gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025, con l'assistenza del

segretario dott.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Elena Brandolini, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fabiana OLLA, l'avv. Dionigi PORCU nell'interesse dei convenuti Simone Mascia e dell'omonima Ditta Individuale;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 15 dicembre 2023, la locale Procura citava in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. MASCIA Simone, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima Ditta Individuale per ivi sentirli condannare al pagamento a favore dell'erario (segnatamente AGEA) della somma di euro 85.091,88 (ottantacinquemilanovantuno/88) o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, a causa dell'indebita percezione, dal 2012 al 2020, di finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

1.1. La vertenza prendeva l'avvio dalla segnalazione del Nucleo PEF della Guardia di Finanza n. 82678 del 17 maggio 2022, corredata della documentazione di supporto, e inoltrata alla Procura attrice previa acquisizione del previsto "nulla osta" rilasciato dall'A.G.O., che aveva evidenziato l'indebita percezione di contributi pubblici da parte di MASCIA Simone, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di allevamento di animali, il quale, pur essendo stato destinatario di una condanna penale definitiva per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis

del c.p.p., con interdizione perpetua dai pubblici uffici, ha beneficiato, tramite la propria impresa individuale, di contributi nel settore della Politica Agricola Comune, a valere sui fondi F.E.A.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e F.E.A.R.S. (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), nonostante le statuizioni di cui all'art. 67, commi 1 e 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*") che, nella sussistenza di detta condizione, preclude l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, altri enti pubblici o Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nello specifico, a seguito dell'attività di indagine condotta d'iniziativa, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria Cagliari – Gruppo Tutela Spesa Pubblica, Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale e Frodi Comunitarie della Guardia di finanza di Cagliari, aveva accertato che per le campagne 2012-2019, l'odierno convenuto, senza averne diritto per mancanza del requisito soggettivo presupposto, aveva percepito, dal 2012 al 2020, da parte dell'Organismo pagatore AGEA (dal 15 ottobre 2020 divenuta A.R.G.E.A. - Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura), i predetti finanziamenti pubblici, sia attraverso la presentazione della domanda unica di pagamento ex Reg. (CE) n. 73/2009 ovvero ex Reg. (UE) n. 1307/2013, sia relativamente a sostegni al reddito (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, benessere degli animali ex Reg. CE n. 1305/2013).

Era, quindi, emerso, dalle indagini del suddetto reparto della Guardia di

Finanza che l'odierno convenuto, per ottenere le agevolazioni in parola, all'atto della presentazione della domanda di contributo, aveva omesso di comunicare all'amministrazione l'intervenuta circostanza ostativa all'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Il totale delle somme indebitamente percepite dal convenuto attraverso l'omonima ditta individuale negli anni in rassegna, che ammonta ad euro 85.091,88, costituiva, secondo la prospettazione attorea, danno erariale per aver l'indebita percezione causalmente determinato lo sviamento delle risorse erogate da AGEA dalla funzione pubblica loro impressa.

1.2. Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso di una prima istruttoria contabile in cui erano state acquisite anche le contro-deduzioni scritte a seguito di invito a dedurre ex art. 67 del d.lgs. n. 174/2016 (in seguito: c.g.c.) unitamente alla espressa richiesta di audizione personale, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del convenuto, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, aveva in data 10.01.2023, senza procedere alla richiesta audizione personale, emesso l'atto di citazione in giudizio, con cui aveva contestato un danno patrimoniale complessivo arrecato alla prefata Agenzia Regionale di euro 85.091,88, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
Con sentenza n. 161 del 21 settembre 2023, depositata l'11 ottobre successivo, questa Sezione, riscontrato che il diritto che la legge riconosce al convenuto di essere audito personalmente era rimasto del tutto inattuato, atteso che Ufficio Requirente non aveva proceduto allo svolgimento dell'audizione personale sebbene il diritto fosse stato esercitato nei termini di legge, aveva

dichiarato inammissibile l'atto di citazione incardinato dalla Procura Regionale.

1.3. L'Organo requirente procedeva quindi a rinnovare l'istruttoria attraverso la notifica, in data 19 ottobre 2023, di nuovo invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. al convenuto, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale.

1.3.1. Secondo la prospettazione attorea, sussisterebbe, in specie, il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dal presunto responsabile, nelle spiegate qualità, connotato da dolo, stante la consapevole e volontaria falsa rappresentazione del possesso delle condizioni per la legittima percezione dei contributi in esame.

Sottolineava, in proposito, l'Organo requirente che, da un lato, la norma di divieto preclude senza limiti temporali l'erogazione di contributi a favore di soggetti destinatari di una condanna per il delitto sopra indicato, e, dall'altro, che l'omessa previsione di un termine di durata di dette conseguenze negative è stata più volte ritenuta dalla Corte costituzionale scelta legittima rientrante nell'esclusiva competenza del legislatore.

Sosteneva, altresì, che, vertendosi, in specie, in ipotesi di occultamento doloso del danno, non è intercorsa prescrizione poiché in tal caso l'esordio del termine non può che essere ancorato al momento della "scoperta" del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva, coincidente con la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria, all'esito delle quali è accertato il comportamento fraudolento.

Precisava, quindi, che in specie non rileva il principio del *ne bis in idem* che

preclude più valutazioni nel merito degli stessi fatti poiché il giudizio esitato nella menzionata sentenza n. 161/2023 non ha affrontato il merito della questione per cui non è logicamente concepibile una "duplicazione di giudizi" che faccia scattare il divieto.

In conclusione, formulava l'addebito di responsabilità per danno erariale da sviamento di risorse pubbliche per indebita percezione quantificato in euro 85.091,88.

1.4. L'invitato a dedurre, odierno convenuto, a mezzo di difesa tecnica quale in epigrafe emarginata, presentava proprie controdeduzioni in data 27 novembre 2023, pervenute all'Ufficio di Procura il 4 dicembre successivo, chiedendo nuovamente di essere sentito personalmente ed evidenziando, in particolare, che:

- in forza del DPR 503/1999 tutte le imprese agricole sono obbligate a costituire un proprio fascicolo aziendale contenente i dati rilevanti, da inserire nell'anagrafe delle aziende agricole istituita dal medesimo decreto;
- la tenuta dei fascicoli delle aziende agricole e la presentazione delle domande di aiuto costituisce prerogativa esclusiva dei soggetti appositamente autorizzati ed è affidata ai CAA (Centri di Assistenza Agricola);
- i CAA, che operano in base ad apposite convenzioni stipulate con gli organismi pagatori, vengono definiti come "*soggetti privati ai quali AGEA (e più in generale gli organismi pagatori ndr) delega i compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole; i CAA, previo mandato scritto del titolare dell'azienda, predispongono, validano ed inviano agli organismi pagatori, le istanze di erogazione degli incentivi, premi e*

indennità. I CAA hanno il compito di gestire il fascicolo aziendale nel sistema dell'Anagrafe delle aziende agricole, un archivio informatizzato collocato nella rete regionale contenente le informazioni di tipo anagrafico inerenti a tutti i soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliono interagire con la P.A. nell'ambito del settore agricolo";

- le imprese agricole, pertanto, sono assistite dai menzionati CAA che, tra le varie funzioni, svolgono anche quelle inerenti alla presentazione e alla verifica delle domande di aiuto, alla tenuta e all'aggiornamento del fascicolo aziendale posto che, tra l'altro, le domande di aiuto vanno presentate in base ai dati contenuti in quest'ultimo, la cui tenuta ed aggiornamento sono propedeutici rispetto a qualunque domanda ai sensi dell'art. 9 del menzionato D.P.R n. 503/1999;
- i CAA in base alle "istruzioni operative" di AGEA sono tenuti a verificare l'ammissibilità degli aiuti richiesti e ad effettuare tutti i controlli del caso. Più in particolare devono controllare sia i titoli di conduzione (documenti giustificativi, contratti etc.) indispensabili all'erogazione dell'aiuto, sia la sussistenza dei requisiti richiesti al fine di accertarne l'ammissibilità.

La difesa tecnica respingeva, pertanto, ogni addebito evidenziando come, in specie, le domande di aiuto in contestazione fossero state predisposte e compilate dal Centro di Assistenza Agricola, al quale il suo assistito aveva conferito mandato con apposito contratto, che aveva curato anche la trasmissione all'organo pagatore, di talché il sig. MASCIA si era limitato ad apporre la propria sottoscrizione in calce alle domande, senza che il predetto Centro di Assistenza avesse mai avanzato dubbi o perplessità sulla correttezza

della procedura di aiuti richiesti, pur a fronte delle verifiche preventive delle domande di aiuti di che trattasi e della conoscenza della situazione personale del convenuto.

Evidenziava inoltre che il suo assistito, che è un agricoltore, è carente di preparazione tecnica idonea e non poteva avere idea di elementi personali impeditivi all'ottenimento dei sussidi richiesti e che, quindi, aveva agito in totale buona fede, nel convincimento della correttezza delle richieste di aiuto presentate.

In conseguenza, la pretesa attorea appariva infondata per carenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

Ad ulteriore supporto delle proprie argomentazioni, la Difesa tecnica del sig. MASCIA Simone, rappresentava che questi, in data 08.06.2023 era stato assolto dal Giudice per le Udienze Preliminari di Cagliari, dal delitto di "*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*" cui all'art. 316 ter del Codice penale, proprio per la mancanza dell'elemento soggettivo.

Concludeva, nel merito, per l'archiviazione del procedimento a carico del suo assistito per carenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

1.4.1. In sede di audizione personale, tenutasi il 14.12.2023, il sig. MASCIA, assistito dal difensore di fiducia, quale sopra individuato, confermava le predette circostanze, ribadendo di essersi limitato a firmare le istanze senza leggere le condizioni previste per l'ottenimento del contributo e di non essere a conoscenza della preclusione normativa.

1.5. Al termine dell'attività istruttoria, l'Organo Requirente non riteneva dirimenti le controdeduzioni addotte dall'invitato a dedurre poiché con la sottoscrizione delle domande di aiuto questi aveva espressamente e

personalmente effettuato le dichiarazioni sopra menzionate, assumendone la paternità di talché, secondo la prospettazione attorea, asserire che la detta sottoscrizione non aveva alcun valore in tal senso, perché le domande non erano state predisposte materialmente dal sottoscrittore, non ha né può avere alcun fondamento sul piano logico prima che giuridico così come non può assumere alcun rilievo, in questa sede, la valutazione del GUP intervenuta in proposito. In conseguenza, l'Organo requirente, in data 15 dicembre 2023 depositava l'Atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato al convenuto, sia in proprio che nella spiegata qualità di legale rappresentante dell'omonima Ditta Individuale, unitamente al Decreto di fissazione dell'odierna udienza, confermando l'impianto accusatorio e concludendo per la condanna dei convenuti al pagamento a favore dell'erario (segnatamente AGEA) della somma di euro 85.091,88 (ottantacinquemilanovantuno/88) o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

1.6. Con comparsa di risposta depositata il 13 gennaio 2025 il convenuto, in entrambe le qualità rivestite, si costituiva a mezzo dell'avv. Dionigi PORCU, contestando ammissibilità e fondatezza della pretesa attorea.

In via preliminare, eccepiva la prescrizione della pretesa di restituzione delle somme percepite nel quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre, avvenuta in dato 19 ottobre 2023, poiché in specie, in assenza di elementi atti a provare il doloso occultamento, il *dies a quo* del termine prescrizionale decorrerebbe dal momento in cui i fondi in contestazione sono stati percepiti e non dal momento in cui si è avuta contezza degli illeciti in contestazione.

Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea per carenza dell'elemento psicologico stante l'assoluta buona fede del convenuto alla luce delle circostanze di fatto già note e rappresentate.

Concludeva, quindi, chiedendo in via principale l'assoluzione da ogni addebito e, in via di subordine e salvo gravame, la riduzione dell'addebito oggetto della domanda anche dichiarando l'intervenuta prescrizione, in tutto o in parte, della pretesa attorea.

1.7. All'odierna udienza l'Organo Requirente chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per intervenuta decadenza poiché sollevata tardivamente e, nel merito, confermava l'impianto accusatorio insistendo per l'accoglimento della pretesa attorea nei termini di cui all'atto di citazione.

L'Avv. Porcu, si soffermava, in particolare, sulla condizione personale del proprio assistito, contraddistinta dalla limitata formazione scolastica fermatasi ai primi livelli di istruzione, sul punto evidenziando anche l'incapacità dello stesso, stanti le carenze di adeguate conoscenze e competenze, a comprendere il contenuto complesso e articolato delle domande di richiesta dei contributi di che trattasi, da redigersi su documenti lunghi, tecnicamente complessi e non facilmente comprensibili. Ragione per cui lo stesso si limitava ad apporre la propria firma sulle domande predisposte dalle Associazioni di categoria, di cui si avvaleva, nella convinzione di esercitare un diritto e di rispettare le procedure per come da queste illustrate.

Insisteva sulla circostanza che dette Associazioni erano a conoscenza della situazione personale del suo assistito sottolineando come le stesse avrebbero dovuto informare l'agricoltore circa l'eventuale non spettanza dei contributi

richiesti, evitando di predisporre le domande in violazione della normativa applicabile. Sosteneva, per tale ragione, la inconfigurabilità di un comportamento doloso in capo al suo assistito che aveva sempre agito in buona fede ed in situazione di "ignoranza incolpevole".

Concludeva per il rigetto delle contestazioni avanzate dalla Procura e per l'assoluzione del convenuto da ogni addebito per carenza dell'elemento soggettivo, anche della colpa grave, tenuto conto del determinante comportamento delle Associazioni di categoria.

1.8. Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dal convenuto nelle spiegate qualità, causativa, secondo la prospettazione attorea, di danno erariale per l'indebita percezione dal 2012 al 2020, a mezzo della propria ditta individuale esercente l'attività di allevamento di animali, finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in conseguenza di dichiarazioni rese nelle domande di aiuto, consapevolmente mendaci, del possesso dei requisiti di legge e dell'inesistenza di cause ostative sebbene destinatario, nel 2011, di sentenza definitiva di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del c.p.p., con interdizione perpetua dai pubblici uffici (per traffico di stupefacenti) che, ai sensi delle statuizioni di cui all'art. 67, commi 1 e 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 preclude l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, da altri enti

pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il danno, pari alle somme percepite e non dovute, è stato quantificato dalla Procura in euro 85.091,88 (ottantacinquemilanovantuno/88) o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Il convenuto, a mezzo di difesa tecnica, eccepisce, invece, l'infondatezza della pretesa attorea per carenza di uno degli elementi caratterizzanti l'illecito erariale stante la mancanza dell'elemento soggettivo, avendo, a suo dire, agito in assoluta buona fede. Eccepisce, altresì, l'intervenuta prescrizione dell'azione in relazione alle somme percepite nel quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre, avvenuta in data 19 ottobre 2023, non potendosi configurare nella specie l'ipotesi del doloso occultamento

2.1. In via preliminare il Collegio rileva che per il caso all'esame non si configura il divieto di "*ne bis in idem*" e che quindi non vi sono preclusioni alla valutazione dei fatti di causa.

Come rappresentato in parte narrativa, infatti, con la sentenza n. 161 emessa da questa Sezione in esito all'udienza del 21 settembre 2023 e depositata l'11 ottobre successivo, il Collegio giudicante si è pronunciato solo ed esclusivamente sul difetto di incardinamento del giudizio a causa della mancata audizione personale del convenuto, da questi tempestivamente e ritualmente chiesta, con conseguente declaratoria, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del c.g.c., di inammissibilità dell'atto di citazione.

2.1.1. Sempre in via preliminare, il Collegio dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per intervenuta decadenza in quanto formulata da Parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata

tardivamente il 13 gennaio 2025, a ridosso dell'odierna udienza.

Come giustamente eccepito dall'Organo Requirente, infatti, la costituzione tardiva, ossia oltre i termini stabiliti, importa la decadenza di cui all'art. 90 del c.g.c.

Osserva, comunque, il Collegio che anche laddove l'eccezione fosse stata formulata nei termini, la stessa sarebbe stata infondata, per le motivazioni tutte di cui appresso.

2.2. Nel merito la domanda è fondata e merita integrale accoglimento, risultando provata in atti l'illecita percezione da parte del convenuto dei contributi di cui è causa.

Emerge, infatti, in modo inequivocabile dalla documentazione in atti, tra cui il certificato del Casellario Giudiziale, che l'odierno convenuto è stato destinatario, tra le altre, di sentenza penale di condanna con interdizione perpetua dai pubblici uffici, pronunziata dalla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – divenuta irrevocabile il 07/07/2011, per il delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), ossia uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del c.p.p. - richiamato espressamente dall'articolo 10, commi 1 e 5 ter, della Legge n. 575 del 1965, e, successivamente, dall'articolo 67, commi 1 e 8, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 ("*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*"), che preclude l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

La richiamata normativa impone, quindi, al richiedente, una specifica condizione soggettiva quale requisito per l'accesso ai detti finanziamenti ossia

pone una condizione ostativa, che non contempla un limite di durata degli effetti preclusivi, all'erogazione di contributi a favore di soggetti, quale l'odierno convenuto, destinatari di una condanna per il delitto sopra indicato, al legittimo scopo di prevenire il rischio di possibili abusi del denaro pubblico da parte di costoro.

Sul punto vanno richiamati anche gli approdi della giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo, sentenza n. 178 del 30 luglio 2021) che proprio in relazione ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., - fra i quali, per quanto qui di interesse, i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*") – hanno evidenziato l'intrinseca ragionevolezza della normativa in esame tenuto conto che le misure ivi contenute, generanti la menzionata "incapacità giuridica" dei soggetti ad esse sottoposte, sono misure di contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico.

2.2.1. In argomento, il Collegio in via generale ricorda e condivide il principio, enunciato già in tempi più remoti dalla consolidata giurisprudenza dei Giudici contabili (cfr. Corte dei conti, Sezione III App., sent. n. 202/2010, Sezione I App., sent. n. 457/2011 e sent. n. 281/2013), in virtù del quale l'irregolare utilizzo delle risorse pubbliche ricevute dal privato, per la realizzazione di un programma di promozione di un settore produttivo, da parte della Pubblica amministrazione determina un danno per l'ente che tali risorse ha erogato, in relazione al concreto andamento del programma al quale il contributo stesso

era destinato. In tale prospettiva deve aversi riguardo alla natura del danno ed alla tipologia degli scopi perseguiti, di modo che ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, nazionali o comunitari, per le sua censurabile condotta, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza della sua azione od omissione sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il profilo di precludere l'erogazione del finanziamento ad altri possibili beneficiari (Corte dei conti, Sez. Veneto sent. n. 200/2013, in precedenza n. 56/2011).

Del pari, anche la carenza *ab origine* dei presupposti soggettivi per l'accesso ai contributi in agricoltura determina la sottrazione di risorse ad altri soggetti che sarebbero stati legittimati a fruirne e configura uno sviamento funzionale di contributi pubblici rispetto al fine pubblico programmato (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Sicilia n.10/2022; Sez. Sardegna n.266/2021 e n. 153/2022, confermata da Sez. I Centrale d'Appello, sent. 214/2024).

Di qui la concretizzazione della prospettata ipotesi di responsabilità erariale nella misura degli aiuti illecitamente percepiti.

2.2.2. Nel caso all'esame, emerge con evidenza che la condanna penale definitiva per i reati di cui si è già detto, rientrando appieno nella normativa sopra richiamata, ha realizzato quella condizione di "incapacità giuridica" dell'interessato ostativa all'accesso alle pubbliche contribuzioni.

Sul punto, pur a voler considerare le motivazioni della Difesa tecnica del convenuto tendenti ad escludere in questi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, non può che evidenziarsi la totale carenza in atti degli

elementi probatori a supporto delle stesse.

Diversamente, la sussistenza della causa ostativa e/o preclusiva è accertata in atti così come è evidente che il convenuto aveva la piena consapevolezza della condanna penale irrevocabile ricevuta, di cui era ben consapevole all'atto della presentazione delle domande di aiuti, così come non poteva ignorare gli effetti accessori della menzionata condanna stante la gravità dei reati commessi e dei rilevanti effetti accessori (tra i quali anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici) alla stessa collegati.

Come, tra l'altro ribadito, anche di recente, dai Giudici di Appello di questa Corte (cfr. da ultimo Sezione Prima Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 214/2024 di conferma della sentenza n. 153/2022 di questa Sezione territoriale emessa su analoga vicenda), l'invocata buona fede del convenuto, o meglio, "*l'incolpevole ignoranza*", eccepita dalla difesa tecnica, sull'esistenza del rappresentato effetto preclusivo all'accesso ai contributi richiesti, non può ritenersi comprovata dalla pretesa ignoranza di questi, per essere lo stesso <*asseritamente "privo di ogni e qualsiasi competenza tecnica nella gestione delle pratiche di aiuto"*> sottolineandosi, in proposito, che <*la stessa Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 364/1988 (....) nel riformulare il testo dell'art. 5 cod. pen. (...) ha avuto cura di precisare che "ove... la mancata previsione dell'illiceità del fatto derivi dalla violazione degli obblighi d'informazione giuridica, che sono, come s'è avvertito, alla base d'ogni convivenza civile deve ritenersi che l'agente versi in evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale*">.

In specie, infatti, detti obblighi di informazione giuridica sono stati pretermessi. Sul punto, le affermazioni rese in atti e reiterate nell'odierna

udienza circa la conoscibilità della situazione personale del ricorrente da parte del Centro di Assistenza Agricola, sono prive di riscontro probatorio non essendo stata fornita, dal ricorrente, alcuna prova di aver informato della condanna penale il Centro di Assistenza Agricola, cui il medesimo si era "*completamente affidato nella predisposizione della domanda di accesso ai contributi*".

A ciò si aggiunge inoltre che dalle domande di aiuto, compilate su moduli prestampati, emerge che il ricorrente ha reiteratamente dichiarato, sia pure con formulazioni diverse a seconda del modulo di domanda di volta in volta adottato, di conoscere le norme che regolano l'ammissibilità all'aiuto richiesto e di essere in possesso di tutti i requisiti per accedervi nonché attestato l'assenza di cause di divieto ai sensi della normativa antimafia.

Si configura quindi, nella fattispecie all'esame, la ricorrenza della dedotta responsabilità erariale in capo al convenuto, nella misura degli aiuti illecitamente chiesti e percepiti, tramite l'omonima Impresa Individuale, per le campagne 2012-2019 a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sia attraverso la presentazione della domanda unica di pagamento ex Reg. (CE) n. 73/2009 ovvero ex Reg. (UE) n. 1307/2013, sia relativamente a sostegni al reddito (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, benessere degli animali ex Reg. CE n. 1305/2013), pari ad euro 85.091,88 come indicato nel prospetto riassuntivo della relazione della Guardia di Finanza prot. n. 82678 del 17 maggio 2022.

In punto di rifusione integrale dei contributi percepiti, la Sezione, come già evidenziato in precedente caso analogo (cfr. sentenza n. 153/2022), ribadisce

il principio, confermato anche dai Giudici di Appello di questa Corte (Sezione Prima Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 214/2024 già menzionata) che la violazione, perpetrata attraverso dichiarazioni elusive e non veritiere, della normativa relativa ai requisiti soggettivi previsti per l'erogazione del finanziamento pubblico, ne postula l'integrale rifusione, stante la palese violazione delle regole preordinate alle finalità di pubblico interesse stabilite dal legislatore con lo specifico finanziamento. Ciò in quanto "*l'indebita destinazione ha vanificato in toto lo scopo dell'erogazione, atteso che l'impiego dei fondi è stato disposto al di fuori dei presupposti soggettivi di cui al ricordato parametro legislativo*" (Sez. I App. n. 214/2024 cit.).

2.2.3. Quanto precede è sufficiente a confutare le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta assenza dell'elemento soggettivo, anche della colpa grave. Ed invero, alla luce dei fatti di causa e delle motivazioni sopra ampiamente rappresentate, la condotta del convenuto è da ritenersi connotata da dolo e, nello specifico, da dolo eventuale in cui "*l'atteggiamento interiore, assimilabile alla volizione dell'evento, si configura se l'agente prevede, come nel caso di specie, la concreta, significativa possibilità di verificazione dell'evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi*" (in termini, Sez. I App. n. 214/2024 *cit*.).

Infatti, la consapevolezza della condanna penale, la mancata allegazione di qualsivoglia elemento probatorio circa l'avvenuta messa a disposizione del Centro di Assistenza Agricola, di cui si avvaleva, delle necessarie informazioni sulle circostanze ostative all'accesso ai finanziamenti, la reiterata dichiarazione nei moduli di domande, dallo stesso sottoscritte, dell'assenza di cause di divieto ai sensi della normativa antimafia, unitamente

alle attestazioni di conoscenza della normativa regolatrice l'ammissibilità degli aiuti richiesti, sono elementi più che sufficienti al fine di ravvisare la configurabilità in capo al convenuto dell'elemento soggettivo del dolo, *sub specie* della sopra delineata categoria psicologica del dolo eventuale.

Né soccorre a confutare detta ricostruzione neanche l'intervenuta assoluzione dal delitto di "*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*" cui all'art. 316 ter del Codice penale formulata dal Giudice per le Udienze Preliminari di Cagliari in data 08/06/2023 stante il diverso ambito di valutazione della condotta nelle diverse sedi processuali, tenuto, altresì, conto che – si legge nel provvedimento del GUP - il convenuto in tale sede è stato assolto poiché la maggior parte dei contributi ricevuti erano inferiori alle soglie di punibilità previste dall'art. 316-ter (da computarsi sulla base delle singole condotte di percezione e non sulla complessiva somma di contributi illecitamente percepiti) e che, di conseguenza, il fatto "*non è previsto dalle legge come reato, trattandosi di illeciti amministrativi*". Quanto all'elemento psicologico il GUP, pur avendo sottolineato che "….*è indiscutibile che la falsa dichiarazione di non aver riportato condanne ostative integri gli estremi del reato*" ha, in conformità al proprio ambito di competenza, sì valutato la condotta del convenuto ma ai soli fini della punibilità penale, profilo differente da quello che si valuta in sede di illecito erariale. E comunque, lo stesso GUP assolve il convenuto per la diversa rilevanza che assume ai fini della punibilità l'errore sulla legge penale rispetto a quello sulla legge *extra-penale*, in cui colloca il comportamento dello stesso.

Sul punto, il Collegio osserva che sono prive di pregio le argomentazioni formulate da Parte convenuta in relazione alla ritenuta pretesa ignoranza per

"*carenza di ogni e qualsiasi competenza tecnica nella gestione delle pratiche di aiuto*". Soccorre a suffragare tale assunto la stessa Corte costituzionale laddove, nella citata sentenza n. 364/1988, nel riformulare il testo dell'art. 5 c.p., a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dello stesso articolo, nel senso che "*L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabile*", ha avuto cura di precisare che "*ove… la mancata previsione dell'illiceità del fatto derivi dalla violazione degli obblighi d'informazione giuridica, che sono, come s'è avvertito, alla base d'ogni convivenza civile deve ritenersi che l'agente versi in evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale*". Obblighi di informazione giuridica che, come sopra già ampiamente rappresentato, il convenuto ha pretermesso, quantomeno per non aver il medesimo fornito prova di aver informato della condanna penale il Centro di assistenza agricola di cui si avvaleva.

2.2.4. Le considerazioni che precedono sulla configurazione dolosa delle condotte ascritte al convenuto escludono – per costante giurisprudenza – l'esercizio da parte di questa Corte del potere riduttivo dell'addebito, di cui all'art. 52 del t.u. n. 1214 del 1934.

3. In conclusione, in accoglimento della pretesa attorea, il Collegio condanna il convenuto MASCIA Simone, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima Ditta Individuale, alla refusione integrale dei finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) indebitamente percepiti dal 2012 al 2020 (inerenti alle campagne 2012-2019), ammontanti ad 85.091,88 (ottantacinquemilanovantuno/88).

Sulla somma sopra determinata, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai singoli pagamenti ricevuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data della pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna in solido tra loro i convenuti:

- MASCIA Simone, in proprio, e l'omonima Ditta Individuale in persona del rappresentante legale pro-tempore MASCIA Simone

al pagamento in favore del pubblico erario e, segnatamente di AGEA, della somma di euro 85.091,88 (ottantacinquemilanovantuno/88), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione.

Condanna, altresì i convenuti, nelle spiegate qualità, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 73,18 (settantatre/18).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini) — (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 17/03/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus